

STATUTO

**TERRA MARINA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SASSARI SS ZONA INDUSTRIALE
PREDDA NIEDDA STR. 42 SNC
Numero REA: SS - 155233
Codice fiscale: 02192420905
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-10-2016 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" AL N. 62863/34604 DI REPERTORIO	
	STATUTO SOCIALE	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, NORME APPLICABILI	
	ARTICOLO 1	
	E' costituita con sede in Sassari la Società Cooperativa a re-	
	sponsabilità limitata denominata "Terra Marina Società Coope-	
	rativa Sociale a r.l.".	
	La sede della società è nel Comune di Sassari all'indirizzo	
	risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Regi-	
	stro delle Imprese.	
	La Cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 e potrà es-	
	sere prorogata con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove.	
	ARTICOLO 2	
	Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia,	
	nonché le disposizioni previste dal Titolo VI del codice civi-	
	le.	
	Per quanto non previsto dal Titolo VI del codice civile e nel	
	caso in cui non si superino i parametri stabiliti	
	dall'art.2519 si applicano le norme sulla società a responsa-	
	bilità limitata.	
	TITOLO II - SCOPO, OGGETTO	
	ARTICOLO 3	
	La cooperativa opera senza finalità lucrative e persegue l'in-	

	teresse generale della comunità alla promozione umana ed	
	all'integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attività	
	mirate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate	
	(art. 1 L. 381/91 lettera b).	
	Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata,	
	continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni	
	economiche, sociali, professionali.	
	La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si	
	avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei so-	
	ci.	
	La cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi	
	anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai so-	
	ci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,	
	come disposto dalla L.3 aprile 2001, n.142 e successive modi-	
	ficazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperati-	
	va un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma	
	consenta la legislazione italiana.	
	La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei	
	parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-	
	coli 2512 e 2513 del codice civile.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici la coope-	
	rativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del	

	C.C. e precisamente:	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci operatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Ai fini mutualistici più generali, la Cooperativa attua e promuove la mutualità fra i soci; se da costoro riceve finanziamenti, li destina esclusivamente al conseguimento dell'oggetto sociale; promuove e svolge ogni altra attività che risponda ai principi della cooperazione.	
	Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e	

dei regolamenti interni. La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata.

La Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento cooperativo unitario italiano. Per ciò stesso la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue, ai suoi organismi periferici provinciali o regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Su deliberazione dell'organo di amministrazione potrà aderire all'Associazione Nazionale di categoria e alla relativa Associazione Regionale aderente alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue nonché ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative di attività mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.

ARTICOLO 4

In relazione a ciò la società cooperativa ha per oggetto la gestione in forma diretta in appalto, in convenzione o in altre forme giuridicamente riconosciute per conto di enti pubblici o privati di:

- a) gestione di servizi di manutenzione ambientale e di tutela dei beni ambientali; interventi per la difesa dell'ambiente; servizi di progettazione, consulenza, realizzazione e manutenzione di verde pubblico, privato ed arredo urbano; forestazione, prevenzione incendi, derattizzazione e disinfestazione;
- b) produzione, trasformazione e confezionamento di prodotti

	agricoli ed alimentari; allevamento di animali da cortile e
	per l'alimentazione;
	c) gestione di bed and breakfast, agriturismi, villaggi ed
	ostelli;
	e) gestione di mense scolastiche, servizi di distribuzione di
	pasti, scuolabus e biblioteche;
	e) gestione, organizzazione e allestimento di locali per fe-
	ste, rinfreschi, buffet, distribuzione di pasti e bevande in
	genere per manifestazioni pubbliche, private, sportive, ecc.;
	f) organizzazione di spettacoli ed eventi musicali o di in-
	trattenimento di qualsiasi genere;
	g) servizi di guardiania, manutenzione e pulizia di locali
	pubblici e privati, quali a titolo esemplificativo: scuole,
	uffici pubblici, ecc.
	h) messa in opera e manutenzioni edili, stradali, di marcia-
	piedi, di aree di interesse pubblico e manutenzioni civili in
	senso lato e installazione e manutenzione di segnaletica stra-
	dale.
	i) lavori di edilizia, carpenteria, impermeabilizzazione, pit-
	tura, lavori di restauro anche artistico di immobili e attivi-
	tà attinenti agli stessi;
	l) lavori di scavo, sbancamento e movimento terra;
	m) allestimento, gestione e manutenzione di impianti sportivi
	e piscine, gestione, locazione e nolo di natanti e imbarcazio-
	ni a vela, a remi a motore;

	n) organizzazione di escursioni anche con guida per la visita	
	di siti ambientali, artistici ed archeologici;	
	o) raccolta anche differenziata e smaltimento ed eventuale	
	successivo recupero, riciclaggio e trasporto a discarica auto-	
	rizzata di rifiuti urbani, extraurbani, industriali ed agrico-	
	li;	
	p) trasporto di persone, cose e merci anche per conto terzi;	
	q) gestione, custodia, manutenzione e pulizia di cimiteri;	
	r) bonifica, previa autorizzazione, di ambienti, edifici ed	
	aree contaminate da veleni, sostanze radioattive ed agenti pa-	
	togeni e pericolosi per la salute, compreso lo smaltimento dei	
	relativi rifiuti.	
	s) gestione, custodia, manutenzione delle spiagge, nonché ser-	
	vizi di balneazione;	
	t) servizi di consulenza, progettazione, messa in opera, manu-	
	tenzione e guardiania di impianti ad energie alternative, qua-	
	li eolico e fotovoltaico.	
	Per il conseguimento degli scopi sociali, la cooperativa potrà	
	acquistare, assumere in affitto o in leasing macchinari, at-	
	trezzature, impianti, materie prime e sussidiarie, co-	
	struire, acquistare, cedere o locare immobili, locali uso	
	uffici, e quanto altro occorre e si riterrà necessario	
	per agevolare il lavoro dei propri associati. La coopera-	
	tiva, con delibera del Consiglio di Amministrazione potrà com-	
	piere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrat-	

tuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, compresa l'accensione dei mutui passivi e ipotecari che si dovessero ritenere necessari per la realizzazione degli scopi sociali.

La cooperativa può aderire ad un "gruppo cooperativo paritetico" ai sensi dell'art.2545-septies del c.c.

La cooperativa, sempre con delibera consiliare, potrà chiedere agli enti preposti tutte le agevolazioni che le Leggi Nazionali e Regionali prevedono a favore delle Società Cooperative.

TITOLO III - SOCI

ARTICOLO 5

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

☐ **Soci lavoratori.** Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche aventi capacità di agire, che esercitano l'arte o il mestiere corrispondenti alla specialità della cooperativa e abbiano maturato una capacità professionale nei settori definiti nell'oggetto della società e che attivamente possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali.

Possono essere soci anche tecnici, consulenti e/o collaboratori aventi una specifica caratterizzazione professionale nel numero ritenuto indispensabile per il buon funzionamento della società.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici,

i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio lavoratore, la prestazione di lavoro dello stesso ed il relativo trattamento economico e normativo sono disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci in conformità a quanto stabilito dalla legge 142/2001 e successive modificazioni.

☐ **Soci lavoratori svantaggiati.**

Sono svantaggiate le persone indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

Esse devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa.

☐ **Soci volontari.**

Prestano la loro attività gratuitamente ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Il numero dei soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi e le norme di legge in materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per la totalità dei soci.

☐ **Soci in prova.** Sono soci cooperatori ammessi in una categoria speciale in virtù dell'interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell'impresa. Tali soci non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo non superiore ai cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Il socio in prova gode soltanto del diritto al ristorno, in misura della sua partecipazione all'attività mutualistica, ed ha il solo obbligo di concorrere al risanamento delle perdite, sempre in misura corrispondente alla sua partecipazione all'attività mutualistica.

Nel caso tale categoria superi il limite anzidetto l'organo amministrativo provvederà al ripristino dei rapporti previsti dalla legge o dall'atto costitutivo.

Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone fisiche, ed in particolare **persone giuridiche** pubbliche o private nel caso in cui la cooperativa sia composta da più di tre soci.

Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella della cooperativa.

	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie soprain-	
	dicate.	
	I regolamenti che disciplinano il rapporto di scambio mutuali-	
	stico dovranno prevedere il principio della parità di tratta-	
	mento tra tutti i soci appartenenti alle medesime categorie.	
	Per la disciplina dei diritti dei soci si richiama quanto pre-	
	visto dall'art. 2476 c.c.	
	ARTICOLO 6	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che debbano completare o integrare la loro formazione profes-	
	sionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo pe-	
	riodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo ammini-	
	strativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro	
	che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al	
	raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza	
	con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	

	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano	
	le fasi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione professionale o di inseri-	
	mento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta	
	comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento	
	del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dal presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto ri-	
	guarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	

comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, che non può essere superiore a 5 anni, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 8.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 8.

ARTICOLO 7

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome o la denominazione, il luo-

	go e la data di nascita o di costituzione, il domicilio o la	
	sede, la cittadinanza ed eventualmente i dati del rappresen-	
	tante legale;	
	b) l'indicazione della sua effettiva attività di lavoro;	
	c) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere che	
	non dovrà comunque essere inferiore, ne' superiore al limite	
	minimo e massimo fissato dalla legge;	
	d) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, al rego-	
	lamento interno e alle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;	
	e) copia di richiesta di ammissione da parte dell'organo pre-	
	posto se trattasi di personalità giuridica.	
	L'ammissione dei nuovi soci è subordinata all'esito positivo	
	dell'esame delle domande, in relazione sia alle capacità pro-	
	fessionali dichiarate dall'aspirante socio, sia alle effettive	
	possibilità della cooperativa di procurargli occasioni di la-	
	voro.	
	ARTICOLO 8	
	L'organo di amministrazione, accertata l'esistenza dei requi-	
	siti di cui agli articoli del presente statuto e la inesisten-	
	za di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda, asse-	
	gnando il socio alla categoria ordinaria dei soci lavoratori,	
	ovvero a quella speciale dei soci lavoratori in formazione o	
	in inserimento prevista dall'art.6 del presente statuto.	
	La delibera di ammissione come socio deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-	
	bro dei soci.	
	Il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni mo-	
	tivare la deliberazione dell'eventuale rigetto della domanda	
	di ammissione e comunicarla all'interessato. In caso di riget-	
	to, l'aspirante socio può chiedere all'assemblea di pronun-	
	ciarsi sulla delibera di rigetto della sua istanza. L'assem-	
	blea, se non viene appositamente convocata, delibera sulle do-	
	mande non accolte in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	Il nuovo ammesso si obbliga a mettere a disposizione le pro-	
	prie capacità professionali e il proprio lavoro in relazione	
	al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quanti-	
	tà delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa	
	stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre l'importo della quota so-	
	ciale sottoscritta, l'eventuale tassa di ammissione e il so-	
	vrapprezzo, il cui importo deve essere determinato dall'assem-	
	blea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori.	
	Trascorso un mese dalla comunicazione di ammissione, senza che	
	siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventa	
	inefficace. La domanda potrà essere rinnovata, purché accompa-	
	gnata dal contemporaneo versamento delle somme dovute.	

In tal caso l'ammissione può essere deliberata con effetto della sua immediata annotazione nel libro soci.

A seguito della delibera di ammissione del nuovo socio, nella quale si stabilisce il tipo di rapporto di lavoro che sarà instaurato con la cooperativa, il socio stesso aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel regolamento di cui al successivo articolo.

Relativamente ai soci possessori di strumenti finanziari, questi, oltre alle altre indicazioni di cui al precedente articolo, dovranno dare indicazione della quantità e della qualità delle azioni maggiorative trasferibili, loro riservate, che intendono sottoscrivere.

ARTICOLO 9

E' fatto divieto ai soci di aderire contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplicino un'attività concorrente, nonché di esercitare in proprio o prestare lavoro a favore di terzi esercenti imprese concorrenti o comunque in contrasto con quella esercitata dalla cooperativa, salvo specifica autorizzazione del consiglio di amministrazione che può tener conto delle tipologie e delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.

E' ammesso in ogni caso il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e collegate.

TITOLO IV - RECESSO, DECADENZA, ESCLUSIONE, CAUSA DI MORTE

ARTICOLO 10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione o per causa di morte.

ARTICOLO 11

Spetta al Consiglio di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimano il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda; per i rapporti mutualistici tra socio e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo, ai sensi dell'art.2532C.C..

Oltre che nei casi previsti dalla legge può recedere il socio:

- 1) che abbia perduto i requisiti di ammissione;
- 2) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo, o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo.

Inoltre hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione, fusione o scissione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di

	voto o di partecipazione.	
	f) la proroga dell'eventuale termine.	
	ARTICOLO 12	
	La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione	
	nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per	
	avere diritto alla pensione, oppure nel caso di sopravvenuta	
	inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.	
	Quando ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperati-	
	va, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere	
	dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto i requisiti di	
	legge in materia pensionistica o che si trovino in condizioni	
	di sopravvenuta inabilità, fissando il limite massimo della	
	eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.	
	La decadenza diventa operativa negli stessi termini previsti	
	per l'esclusione.	
	ARTICOLO 13	
	L'esclusione può essere deliberata sia dal Consiglio di Ammi-	
	nistrazione che dall'assemblea, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge anche in quelli seguenti:	
	a) esclusione del socio che, previa intimazione da parte	
	degli amministratori, non esegue in tutto o in parte il	
	pagamento delle quote o delle azioni sottoscritte e o di	
	eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Coo-	
	perativa;	
	b) esclusione per interdizione o inabilitazione del socio o	

	per sua condanna ad una pena che importa interdizione,	
	anche temporanea, dai pubblici uffici;	
	c) esclusione per sopravvenuta inidoneità a svolgere l'ope-	
	ra conferita;	
	d) esclusione del socio che sia dichiarato fallito;	
	e) esclusione del socio che non ottemperi alle obbligazio-	
	ni derivanti dalle disposizioni di legge, dal presente	
	statuto, dai regolamenti sociali, dai rapporti mutuali-	
	stici, dalle deliberazioni regolarmente adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la	
	prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;	
	f) esclusione del socio che senza giustificato motivo non	
	partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee	
	regolarmente convocate nell'arco di un'annualità;	
	g) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompa-	
	tibilità previste dall'art. 9;	
	g) che svolga o tenti di svolgere in proprio attività iden-	
	tiche o affini con quella della cooperativa, salvo spe-	
	cifica autorizzazione del consiglio di amministrazione;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile	
	per reati la cui gravità renda improseguibile il rappor-	
	to sociale;	
	j) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi di-	
	sciplinari, per giusta causa o giustificato motivo sog-	

	gettivo, o nel caso il cui il rapporto di lavoro non su-	
	bordinato sia stato risolto dalla cooperativa per ina-	
	dempimento;	
	k) che in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali,	
	alla società cooperativa.	
	L'esclusione deve essere comunicata all'interessato, e diventa	
	operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura de-	
	gli amministratori.	
	Contro la delibera di esclusione il socio può proporre opposi-	
	zione al tribunale entro sessanta giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-	
	luzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14	
	Salvo diversa e motivata decisione del Consiglio di Ammini-	
	strazione, alla deliberazione di recesso, di decadenza o di	
	esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del pre-	
	cedente articolo.	
	Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione,	
	debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno.	
	ARTICOLO 15	
	In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto alla li-	
	quidazione della quota o al rimborso delle azioni. I soci re-	
	ceduti, decaduti o esclusi, hanno soltanto il diritto al rim-	

	borso delle quote di capitale da essi effettivamente versate,	
	la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'e-	
	sercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limi-	
	tatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura	
	mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventual-	
	mente rivalutato in base alle leggi vigenti per il mantenimen-	
	to dei requisiti mutualistici.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso	
	della quota da lui effettivamente versata, si matura nella mi-	
	sura e con le modalità previste nel presente articolo.	
	ARTICOLO 16	
	Gli eredi del socio deceduto dovranno presentare, atto notorio	
	o dichiarazione sostitutiva dal quale risulti chi sono gli	
	aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscos-	
	sione.	
	Per la frazione della quota o le azioni assegnate al socio a	
	titolo di ristorno o a seguito dell'imputazione delle riserve	
	divisibili a capitale, la liquidazione o il rimborso, unita-	
	mente agli interessi legali, può essere corrisposta in più ra-	
	te entro un termine massimo di cinque anni.	
	Il socio uscente risponde verso la società per il pagamento	
	dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il	
	recesso, la esclusione o la cessione della quota si sia veri-	

	ficata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto asso-	
	ciativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio	
	uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto	
	per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azio-	
	ni.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ARTICOLO 17	
	La cooperativa può emettere strumenti finanziari solo nei li-	
	miti previsti dal 4° comma dell'articolo 2526 del codice civi-	
	le.	
	TITOLO V	
	TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SOCI LAVORATORI	
	PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO	
	ARTICOLO 18	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio lavoratore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro,	
	la prestazione di lavoro del socio stesso e il relativo trat-	
	tamento economico e normativo sono disciplinati da apposito	
	Regolamento Interno, redatto dal Consiglio di Amministrazione	
	ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.	
	Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere	
	economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali	
	l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e sta-	
	bilire le misure da adottare per farvi fronte.	

Il Regolamento Interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

In presenza di ragioni di mercato, produttive ed organizzative che non consentano l'utilizzo in tutto o in parte dei soci lavoratori, il consiglio di amministrazione potrà deliberare la sospensione e/o la riduzione della prestazione lavorativa del socio.

L'eventuale periodo di inattività sarà considerato, ai fini normativi ed economici periodo neutro a tutti gli effetti.

ARTICOLO 19

Il patrimonio sociale è costituito:

A) dal capitale sociale che è variabile e formato da:

A.1) un numero illimitato di quote, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo, per i soci cooperatori;

A.2) azioni nominative trasferibili per i soci finanziatori;

B) dalla riserva legale, indisponibile ed indivisibile;

C) da eventuali riserve volontarie;

D) dal fondo per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, formato da un numero illimitato di azioni nominative trasferibili riservate ai soci finanziatori, tutte di valore nominale uguale, non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi;

	E) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura	
	di particolari rischi od oneri futuri o investimenti;	
	F) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali.	
	Il valore nominale di ciascuna quota non può essere inferiore	
	a venticinque euro né superiore a cinquecento euro, nessun so-	
	cio può avere una quota superiore a centomila euro.	
	I limiti massimi di partecipazione al capitale possono essere	
	superati in diversi casi:	
	a. nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti;	
	b. nei casi di aumento del capitale attraverso imputazione	
	delle riserve divisibili o attraverso erogazione di somme a	
	titolo di ristorno;	
	c. in caso di partecipazione di soci diversi dalle persone	
	fisiche.	
	ARTICOLO 20	
	Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate e preci-	
	samente:	
	a) almeno il 30% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Am-	
	ministrazione.	
	Le quote sono sempre nominative. Non possono essere sottoposte	
	a pegno o a vincoli né essere cedute senza l'autorizzazione	
	del Consiglio di Amministrazione.	

	TITOLO VI - ESERCIZIO SOCIALE	
	ARTICOLO 21	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio l'organo di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	Tale termine potrà essere prorogato a centottanta giorni solo nei casi previsti dalla legge.	
	L'organo di amministrazione altresì provvede, nell'ambito della Relazione al bilancio, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.	
	Gli amministratori e i sindaci, se nominati, debbono indicare, in occasione della approvazione del bilancio di esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico. L'illustrazione dei criteri suddetti deve essere svolta nell'ambito della "relazione sulla gestione".	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo in materia di ristorno ai soci cooperatori nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente	

	statuto e dal relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmen-	
	te alla quantità e alla qualità degli scambi mutualistici, in	
	conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento,	
	i quali - in via generale - debbono considerare la retribuizio-	
	ne complessivamente corrisposta ad ogni socio e il numero di	
	ore effettivamente lavorate in cooperativa.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a cia-	
	scun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote di	
	capitale sociale.	
	La stessa assemblea che approva il bilancio delibera sulla di-	
	stribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	1) una quota non inferiore al 30 per cento al fondo di riserva	
	legale qualunque sia l'ammontare del fondo;	
	2) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo svi-	
	luppo della cooperazione, nella misura e con le modalità pre-	
	viste dalla legge;	
	3) una quota da distribuire ai soci finanziatori nella misura	
	massima del tasso previsto per i soci cooperatori aumentato	
	del 2 per cento e ragguagliato all'ammontare versato a fronte	
	delle azioni nominative emesse ed a loro riservate;	
	4) una quota da distribuire ai soci cooperatori, quale divi-	
	dendo, non superiore all'interesse dei buoni postali fruttifi-	

ci aumentati di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

5) l'eventuale eccedenza al fondo di riserva volontaria.

Possono essere distribuiti dividendi, acquistate azioni o quote proprie ovvero assegnate ai soci cooperatori riserve divisibili soltanto se il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. Tale divieto non si applica nei confronti dei possessori di strumenti finanziari.

TITOLO VII - ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 22

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Amministratore Unico;
- d) il Collegio dei Sindaci, quando previsto.

ARTICOLO 23

ASSEMBLEE

Le Assemblee sono ordinarie o straordinarie.

ARTICOLO 24

All'assemblea ordinaria compete:

- a) approvare il bilancio, la ripartizione dei ristorni e la destinazione degli utili;
- b) costituire, ridurre o estinguere i fondi per lo sviluppo tecnologico o per il potenziamento aziendale;

	c) fissare le linee di indirizzo dell'attività imprendito-	
	riale;	
	d) provvedere alla nomina ed eventuale revoca delle cariche	
	sociali;	
	e) determinare la misura degli eventuali gettoni di presen-	
	za o dei compensi da corrispondere ai componenti del	
	Consiglio di Amministrazione per la loro attività colle-	
	giale e l'eventuale retribuzione annuale dei sindaci	
	(quando nominati) per l'intero periodo di durata del lo-	
	ro ufficio;	
	f) approvare uno o più regolamenti delle attività sociali;	
	g) decidere di aderire a un gruppo cooperativo paritetico;	
	h) pronunciarsi sulla responsabilità degli amministratori;	
	l) pronunciarsi su qualunque altro argomento che per legge,	
	per statuto e per decisione del consiglio di amministra-	
	zione, debba esserle sottoposto, ad eccezione di quelli	
	per i quali la legge prescrive che la stessa assemblea	
	abbia luogo in sede straordinaria.	
	Essa ha luogo almeno una volta l'anno, entro e non oltre cen-	
	toventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nel caso	
	in cui lo richiedano particolari esigenze, tale termine è fis-	
	sato in centottanta giorni; in questi casi gli amministratori	
	segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della di-	
	lazione. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Con-	
	siglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o, se ne sia	

fatta richiesta per iscritto dal collegio sindacale (quando nominato) o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale, nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

ARTICOLO 25

L'assemblea straordinaria è convocata per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello statuto sociale;
- b) sullo scioglimento anticipato della società cooperativa;
- c) sulla proroga della sua durata;
- d) sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- e) su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.

ARTICOLO 26

L'assemblea può essere convocata in qualunque luogo nel territorio nazionale.

L'assemblea è convocata dagli Amministratori mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenente l'indicazione del luogo, data e ora sia della prima sia di un'eventuale seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è

	rappresentato l'intero capitale sociale e partecipano all'as-	
	semblea tutti i componenti dell'organo di amministrazione, e	
	se previsto dell'organo di controllo.	
	L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente co-	
	stituita in prima convocazione quando vi partecipano i soci	
	che rappresentano almeno la metà del numero dei voti attribui-	
	ti all'intera base sociale e delibera a maggioranza assoluta;	
	Le stesse circostanze devono sussistere in seconda convoca-	
	zione se all'ordine del giorno figurano la costituzione o l'e-	
	stinzione dei fondi di cui al precedente articolo 24, per tut-	
	te le altre materie di competenza dell'assemblea ordinaria in	
	seconda convocazione questa si tiene qualsiasi sia il numero	
	dei voti portati dai presenti, purché quelli portati dai soci	
	cooperatori siano almeno il sessantasette per cento e delibera	
	a maggioranza assoluta.	
	Nel caso in cui non sia valida in prima convocazione, l'assem-	
	blea deve essere riconvocata entro trenta giorni e non può	
	avere luogo lo stesso giorno della prima.	
	In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è regolar-	
	mente costituita con la partecipazione di oltre un terzo dei	
	voti attribuiti all'intera base sociale e delibera con il voto	
	favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in	
	assemblea.	
	ARTICOLO 27	
	Per le votazioni si procederà in modo palese.	

Sarà possibile il voto segreto nelle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina alle cariche sociali, o la relativa revoca o sostituzione. E' inoltre possibile il voto segreto tutte quelle volte in cui la sua previsione sia strumentale all'attuazione dei principi peculiari della disciplina cooperativa e in particolare del principio di partecipazione e democrazia.

ARTICOLO 28

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora nel pagamento delle quote sottoscritte.

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della quota o il numero delle quote possedute. Ai soci cooperatori persone giuridiche sono attribuiti più voti, ma non oltre cinque, in relazione all'ammontare della quota oppure al numero dei loro membri, da determinarsi con delibera dell'organo di amministrazione o dell'assemblea.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado che collaborano all'impresa.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'Assemblea e conservate tra gli atti sociali.

ARTICOLO 29

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione in sua assenza è presieduta dal vice presidente e,

	in assenza di entrambi, dalla persona designata dall'assemblea	
	stessa.	
	In occasione di ogni seduta, l'assemblea nomina un segretario,	
	che può non essere socio.	
	Spetta al presidente la responsabilità di constatare la rego-	
	lare composizione dell'assemblea e, in particolare, di verifi-	
	care la sussistenza delle circostanze indicate al precedente	
	articolo 26.	
	ARTICOLO 30	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da	
	un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	
	composto da tre o più membri, su decisione dei soci in sede di	
	nomina.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'ammini-	
	strazione della cooperativa può essere affidata anche a sog-	
	getti non soci, purché la maggioranza del consiglio di ammini-	
	strazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore	
	unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	Nel caso in cui non si superino i parametri stabiliti	
	dall'art.2519 e si applichino, come stabilito nell'art. 2 del	
	presente statuto, le norme sulla società a responsabilità li-	
	mitata gli amministratori restano in carica a tempo indetermi-	
	nato sino a dimissioni o a revoca da parte dell'assemblea dei	
	soci, ovvero per quel tempo che viene determinato di volta in	

[illegible]

	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato	
	dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve es-	
	sere trascritto nel libro delle decisioni degli amministrato-	
	ri.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tut-	
	tavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale	
	(quando nominato), determinare l'eventuale compenso dovuto a	
	quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici	
	incarichi a carattere continuativo, in favore della Cooperati-	
	va.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incari-	
	chi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, dele-	
	gando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i li-	
	miti e le modalità di esercizio della delega. Non possono es-	
	sere delegati i poteri concernenti le materie indicate	
	dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia	
	di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci , e quant'al-	
	tro non delegabile per legge.. Il consiglio di amministrazione	
	deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui	
	oggetto della decisione siano la remunerazione della presta-	
	zione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione	
	o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o	
	assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.	

	L'organo di amministrazione è investito dei più ampi poteri	
	per la gestione della Cooperativa. Spetta, pertanto, fra l'al-	
	tro e a titolo esemplificativo, al consiglio di amministrazio-	
	ne:	
	a) convocare l'assemblea e curare l'esecuzione delle delibera-	
	zioni;	
	b) redigere i bilanci consuntivi e preventivi;	
	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere ineren-	
	ti all'attività sociale; fra gli altri vendere, acquistare,	
	permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari con le più	
	ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare	
	alle ipoteche legali, compiere ogni e possibile operazione	
	presso istituti di credito di diritto pubblico e privati,	
	aprire, utilizzare, estinguere conti correnti, anche allo	
	scoperto e compiere qualsiasi operazione di banca, compresa	
	l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le ga-	
	ranzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, gira-	
	re, avvallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti	
	cambiari e cartolari in genere;	
	e) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed	
	ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma	
	per facilitare l'ottenimento del credito agli enti cui la	
	Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre cooperative;	
	f) conferire procure speciali, ferme le facoltà attri-	

	buite al Presidente del consiglio di Amministrazione;	
	g) assumere, nominare e licenziare il personale della Coopera-	
	tiva nelle categorie degli operai, impiegati, quadri e di-	
	rigenti, fissandone le mansioni e la retribuzione; conferi-	
	re specifiche deleghe ai dirigenti in materie che sono di	
	specificata competenza del Consiglio di amministrazione, de-	
	finendone i limiti ed i controlli;	
	h) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e	
	l'esclusione dei soci;	
	i) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e	
	straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di	
	quelli che, per disposizioni della legge o del presente	
	statuto siano riservati all'Assemblea generale;	
	j) determina l'ammontare dell'eventuale tassa d'ammissione.	
	Il consiglio inoltre relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione	
	sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con	
	particolare riferimento alla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intra-	
	prendere per riacquistare il requisito stesso in caso di per-	
	dita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella	
	medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illu-	
	strare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza e la firma sociale	

	della cooperativa.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappre-	
	sentanza e la firma sociale della cooperativa spetta al presi-	
	dente del consiglio.	
	ARTICOLO 31	
	In caso di mancanza di uno o più amministratori il consiglio	
	provvede a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 c.c..	
	ARTICOLO 32	
	L'amministratore unico o il presidente del consiglio di ammi-	
	nistrazione è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche	
	amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a	
	qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha	
	anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti	
	attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi	
	autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado	
	di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutte le	
	di lui mansioni spettano al Vicepresidente.	
	ARTICOLO 33	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Vi è l'obbligo di nominare il collegio sindacale quando la so-	
	cietà emette strumenti finanziari non partecipativi.	
	La nomina del collegio sindacale è altresì obbligatoria quando	
	la cooperativa ha un capitale sociale superiore al valore mi-	
	nimo stabilito per le società per azioni ovvero quando per due	

[illegible]

	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bi-	
	lancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione socia-	
	le per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussis-	
	tenza del requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sin-	
	dacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del	
	collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei pre-	
	senti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verba-	
	le i motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei	
	soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del co-	
	mitato esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	Il collegio sindacale dura in carica tre anni e si compone da	
	tre a cinque membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea	
	nomina il presidente del collegio sindacale, i membri effetti-	
	vi e quelli supplenti, essi sono rieleggibili.	
	Almeno un membro effettivo e uno supplente devono essere scel-	
	ti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, men-	
	tre tutti gli altri possono essere scelti tra iscritti negli	
	Albi professionali individuati con decreto del Ministro della	
	Giustizia o fra docenti universitari di ruolo in materie eco-	
	nomiche o giuridiche.	

ARTICOLO 34

CONTROLLO CONTABILE

Quanto obbligatorio dovrà essere nominato, dall'assemblea dopo aver sentito il collegio sindacale, un revisore o una società di revisione a cui affidare il controllo contabile.

L'incarico ha durata di tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

Il revisore o la società incaricati del controllo contabile:

1) verifica, nel corso dell'esercizio e almeno ogni tre mesi, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

2) verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

3) esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere ad ispezioni.

L'incarico di controllo contabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il collegio sindacale. La delibera di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale.

TITOLO VIII- SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 35

La società cooperativa si scioglie per le seguenti cause:

a. decorso del termine;

b. conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità di con-
seguirlo;

c. impossibilità di funzionamento o inattività continuata
dell'assemblea;

d. nelle ipotesi previste dall'art. 2437-quater e 2473 c.c.;

e. per deliberazione dell'assemblea;

f. perdita del capitale sociale.

Le leggi speciali possono prevedere ulteriori cause di scio-
glimento, o procedimenti speciali di liquidazione. Allo scio-
glimento consegue la liquidazione che avviene secondo le rego-
le ordinarie.

TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 36

Il rapporto sociale tra la società cooperativa ed i soci non-
ché il funzionamento tecnico ed amministrativo, ed il tratta-
mento economico dei soci e del personale dipendente possono
essere disciplinati dai regolamenti interni.

I regolamenti interni saranno redatti dall'organo di ammini-
strazione e approvati dall'assemblea.

ARTICOLO 37

Le clausole mutualistiche contenute nel presente statuto sono
inderogabili e devono essere in fatto osservate.

ARTICOLO 38

	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro i soci, da o contro la società, ivi	
	comprese quelle relative ai rapporti con gli organi sociali,	
	dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conci-	
	liazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione	
	della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura	
	di Sassari, con gli effetti previsti dagli artt.38 ss D.Lgs.	
	n. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite conciliazione, come pre-	
	vista nel presente articolo, entro 60 giorni dalla comunica-	
	zione della domanda, o nel diverso periodo che le parti con-	
	cordino per iscritto, sarà definitivamente risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto, in conformità del Regola-	
	mento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio Indu-	
	stria Artigianato e Agricoltura di Sassari che provvederà alla	
	nomina degli arbitri.	
	Le controversie tra socio e cooperativa relative alla presta-	
	zione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario.	
	ARTICOLO 39	
	Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le nor-	
	me del vigente c.c. e delle leggi speciali sulla Cooperazione	
	e, in quanto compatibili, le norme dettate in tema di società	
	a responsabilità limitata.	
	F.TO FONSA CARLO	

F.TO MANLIO PITZORNO NOTARO